

(9) The data on the information sheet will be obtained from the corporate books of the inspected subject. In compiling items c. d., compliance with art. 106, paragraphs 6 and 7 of Law decree no. 385/93 (formerly art. 6, paragraphs 5 and 6 of Law 197/91).

(10) Indicate the percentage of the company capital held. It will also be useful to verify the existence of the requisites as per art. 108 of Law Decree 385/93 (formerly art. 8 of Law 197/1991) and any communications in the cases listed in art. 110 of Law Decree no. 385/93.

(11) Description of the whole business cycle of the company, number of branches and number of people for each branch, particulars of the manager.

(12) "Other offices" means other operational points of the inspected company, that are different than the cash teller, which are in any case obliged to comply with identification and registration obligations. If they exist, indicate which ones (for example: accounting, money transfer, securities, foreign, loans offices).

(13) Identify any financial promoters, obtaining full personal details and the registration details of the list held at the CONSOB. (art. 31, par. 4 of Law decree no. 58 of 24 February 1998).

(14) If possible, specify also for any branches.

(15) For example, it may be sufficient to disseminate by handing over to the designated staff a copy of the relevant regulations, as well as the provisions of the previous item, having them sign a receipt. As a note, write a brief description of the modalities employed, indicating the training courses attended. A short informal interview with the staff concerned will be useful.

(16) Briefly indicate the adopted modalities.

(17) Specify if circular letters or other internal provisions exist on the subject; if not, specify if any directives exist, even if they are not formalized, that indicate the professional profiles that are to comply with identification and registration obligations.

(18) Should the files not be in place, the penalties provided for by art. 5, par. 4 of Law nr. 197/1991 shall be applicable.

(19) Among other things, the controls aim at verifying the constituting elements of the administrative violation punished by art. 5, paragraph 5 of Law no. 197/1991.

(20) First of all the existence of internal regulations aimed at regulating the procedure for reporting suspicious transactions will be ascertained. In particular, it will need to be specified whether the procedures for reporting have been regulated, especially with the creation of proof of the transmission of the report among the various levels (operator-director-legal representative or his delegate).

(21) In the affirmative, the details of the provisions need to be noted.

(22) Briefly indicate the analyses carried out by the inspected subject and their level of computerization, dwelling upon, in particular, the availability of information to assess the economic capacity and the economic activity carried out by the clients, for the purpose of the operations carried out.

(23) Also, is necessary to establish the existence and number of suspicious transaction reports forwarded from the operator to the person responsible for the inspected subject, and from the latter to the legal representative or his delegate, and also, if known, the outcome of the same. If a formalized procedure exists, and in the case of reports that have been placed on file sent by the operator to the person responsible for the branch, there will be the need to examine the suitability and completeness of the procedures followed and the formalization of the reasons on which the decision is based. In the inspection checks, also in case of a request from the other party, one should avoid an evaluation of the merits of the single transaction that are (or may be) the subject of evaluation for the purpose of the reporting.

(24) The answers and observations provided by the person responsible and by the staff of the branch will also be included. If so, specify on the basis of which precautions. If necessary, acquire the elements for the compiling of the crime report, pursuant to art. 5, par. 6 of Law no. 197/1991.

(25) Such document is only probable because it is to be compiled only in case non-accounting documents are acquired. So it will summarise the analysis of such documentation, and in particular the irregular situations will be highlighted, first of all the failure to include the facts inferred from the above analysis in the accounting-administrative records.

(26) Probable. The notion of CASH, which is inferable from art. 2424 (no. 8) of the Civil Code, is an aggregate of money and valuables that are part of the assets and, coherently, the accounting technique qualifies the corresponding book entry as a statement reflecting the movements of defined numerical values (the income of cash money are entered in the “debit column” and the expenditures in the “credit column”).

(27) In case the values shown are higher than the accounting records, the inspected party will have to provide a suitable explanation, otherwise articles 708 and 712 of the Penal Code can be applied.

(28) The penalty carried by art. 5, par. 1 of Law no. 197/1991 can be applied.

(29) The penalty set forth by art. 13, par. 7, of Law no. 15/1980, as renewed by art. 2, par. 1, of Law no. 197/1991. The application of this penalty can be concurrent, in the same case, with the one set forth in art. 5, Par. 1, of Law no. 197/1991.

(30) If not, list the cash transaction that are not identified with the special code, for the purpose of the application of the penalty carried by art. 13, par. 7, of Law no. 15/1980, as confirmed by art. 2, par. 1, of Law no. 197/1991.

**(31)** Find out the particulars for the subsequent report to the Ministry of Economy and Finance.

**(32)** In the negative, list the particulars of the irregular checks found, for the purposes of the application of the sanction laid down in art. 5, par. 1, of the L. 197/1991.

**(33)** Having selected the sample, the inquiry will be carried out using hard copy or information technology predisposed by the branch to fulfill the legal obligations. In the event of concise recording, i.e. indicating the name and surname of the trader and the essential data of the existing nominative relation of which the same is the holder, it

will be necessary to verify that in each case the other information required by law are in the possession of the bank (e.g. recorded in the customers registry file).

- (34) Referred as means of payment are, besides cash, the bank drafts and checks, the various kinds of travel checks, the special securities of the institute of issue, the special securities of the Banco Napoli and the Banco di Sicilia, the postal checks and money orders, the credit and or payment orders (see par. 2.1., subsection 2 of D.M. 19.12.91).
- (35) The control is to be carried out for the purposes of the possible ascertainment of the violations provided for by art. 13, par. 7 and 8, of L. 15/1980 as renewed by art. 2 of L. 197/1991.
- (36) It will be taken care of verifying that the records contain the indications required by law (date, motive, amount of the means payment with distinct indication of the portion in cash, full particulars of both who carries out the operation and the subject on behalf of whom the operation is carried out, the taxpayer's code, limited to the cash operations, of both who carries out the operation and the subject on behalf of whom the operation is carried out).
- (37) For the purposes of selecting the continuative relations that will contribute to form the sample to investigate, it will be necessary to take into consideration those created starting from early January '92, deduced from inventories at the disposal of the branch or accessing the customers registry file. The sample, whenever possible, will have to extend to the various cases considered by the lawmaker and include, for example, current accounts, financings, deposits of securities in management.
- (38) It will be taken care of verifying that the records contain: date, motive, full particulars of both who carries out the operation and the subject on behalf of whom the operation is carried out, the essential data of the identification document of whom carries out the operation, the taxpayer's code both of whom carries out the operation and of the subject on behalf of which the operation is carried out.
- (39) Preliminarily, it is worth pointing out that in the case of "subdivision" is not included only the fact that a number of operations, of unit amount lower than 20 millions but as a whole exceeding said threshold, are carried out in the time span set by the law, but the nature and method of the same operations are to be considered. In this connection, it appears useful to remember that the Italian bankers' association has issued specific directives on the basis of which a number of operations belonging to homogeneous categories are aggregated for the relevant purposes hereof.
- (40) Having acquired the information regarding the procedure adopted by the financial house for the assessment of the subdivided operations, it will be necessary to verify their working, for example:
- examining the operations already recorded as subdivided;
  - analyzing the movement of any current account or deposit relations;
  - employing a simulation.
- (41) It is reminded that the limit suggested by the Italian bankers' association is equal to Euro 3,098.

- (42) In the negative, it is applicable the sanction provided for by art. 13, par. 7, of law no. 15/1980, as renewed by art. 2, par. 1 of the mentioned L. 197/1991.
- (43) In the negative, list all the recordings not made within the term laid down for the purposes of the application of the sanction provided for by art. 13, par. 7 of the L. 15/1980, as renewed by art. 2, par. 1 of L. 197/1991.
- (44) It will be taken care of verifying: the progressive numbering, the initials of the person in charge of the office or other person authorized for such a purpose, the indication on the last page of the total of pages of which the register is composed with the signature of the same subjects. Obtain information regarding the method for keeping the register, specifying the place it is kept. Should the method ascertained configure the omitted setting up of the archive, the sanction provided for by art. 5, par. 4 of L. 197/1991 is applicable.
- (45) Define the area in which, according to the statute or to an internal provision, the raising of financial means is carried out. At this stage, it will also be evaluated the behavior of the inspected subject in the light of art. 130 of legislative decree no. 385 dated September 1<sup>st</sup> 1993 which lays down that: “Whomever carries out the activity of savings collection among the public in violation of art. 11 is punished with the arrest from six months to three years and the fine from twelve thousand nine hundred and eleven Euros to fifty one thousand six hundred forty five Euros”.
- (46) The existence will have to be verified of any internal provisions aiming at setting precautions or particular procedures to follow in the occasion of initiating relations with other financial enterprises registered on the list maintained by the Italian Exchange Bureau.
- (47) The analysis will be carried out – in the first place – on the basis of a sample formed in accordance with the rules laid down in the memorandum. In the presence of irregularities, said analysis will be extended in relation to the needs of evidence acquisition.
- (48) Define the area in which, under the statute or an internal provision, the investments of the financial means may be carried out. At the stage the behavior of the inspected subject will also be evaluated pursuant to art. 132 of the Legislative Decree no. 385/93 (pursuant to art. 6, par. 9 and 10, L. no. 197/91).
- (49) Such an analysis will be carried out on the basis of the indications contained in the memorandum concerning the specific file card.
- (50) Highlight any situation worthy of emphasis which have not been outlined on previous file cards.
- (51) List the number of the file card and of the identification letter for the control which originated the ascertainment of irregularity. Evaluate the behavior of the board of auditors, in relation with the surveillance obligations under law no. 197/1991, in the presence of irregularities ascertained in relation to the obligations laid down in art. 112 of Legislative Decree no. 385/93.

## LE ISPEZIONI ANTIRICICLAGGIO

### 1. ASPETTI NORMATIVI.

Nel settore dell'intermediazione finanziaria il Nucleo Speciale Polizia Valutaria (e per delega, i Nuclei Regionali e Provinciali di polizia tributaria, in base all'art. 5, comma 10, della legge 5 luglio 1991, n. 197 modificata dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153), è deputato all'esecuzione dell'attività **ispettiva antiriciclaggio** nei confronti dei seguenti soggetti:

- **intermediari finanziari non abilitati** iscritti nell'elenco tenuto dall'U.I.C., a norma degli articoli 106 e 113 del T.U.L.B.;
- (ad adozione del regolamento) **categorie professionali "non finanziarie"** sottoposte agli adempimenti antiriciclaggio dal Decreto Legislativo n. 56/2004 (le metodologie di controllo concernenti tali soggetti saranno elaborate non appena verranno emanati i provvedimenti attuativi del decreto).

In particolare, gli intermediari non abilitati possono esercitare le attività finanziarie di cui all'art. 106 del T.U.L.B. (**assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, prestazione di servizi di pagamento e intermediazione in cambi**<sup>1</sup>):

- a. **nei confronti del pubblico**<sup>2</sup>, nel qual caso sono iscritti, ai sensi del citato art. 106, in un elenco generale tenuto dall'U.I.C. e devono rispettare requisiti di forma giuridica, di capitale minimo, di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale;
- b. **non nei confronti del pubblico**, censiti, invece, in un'apposita

<sup>1</sup> Decreto dell'allora Ministro del Tesoro (ora dell'Economia e delle Finanze) 6.7.1994:

- (art. 2) **Attività di finanziamento sotto qualsiasi forma**: locazione finanziaria, acquisto di crediti, credito al consumo, credito ipotecario, prestiti su pegno, rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate, impegni a concedere credito;
- (art. 3) **Attività di intermediazione in cambi**: negoziazione di una valuta a pronti o a termine, nonché ogni forma di mediazione avente ad oggetto valuta;
- (art. 4) **Attività di prestazione di servizi di pagamento**: incasso e trasferimento fondi, trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti;
- (art. 6) **Attività di assunzione di partecipazioni**: acquisizione, detenzione e gestione dei diritti sul capitale di altre imprese. Si ha partecipazione quando il partecipante sia titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.

<sup>2</sup> Decreto dell'allora Ministro del Tesoro (ora dell'Economia e delle Finanze) 6.7.1994: (Art.5) **Esercizio di attività nei confronti del pubblico**: 1. Le attività indicate negli articoli 2, 3 e 4 sono esercitate nei confronti del pubblico qualora siano svolte nei confronti di terzi con carattere di professionalità. 2. In deroga al comma precedente, non configurano operatività nei confronti del pubblico le attività esercitate nei confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo. 3. Con riguardo all'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, non configura altresì operatività nei confronti del pubblico l'attività svolta esclusivamente nei confronti dei soci da società con forma giuridica di cooperativa avente non più di 50 soci. 4. L'attività di credito al consumo si considera comunque esercitata nei confronti del pubblico anche quando è limitata all'ambito dei soci.

sezione del predetto elenco generale (prevista dall'art. 113 T.U.L.B.) ed assoggettati unicamente al rispetto di requisiti di onorabilità dei soci e degli esponenti aziendali.

Appare di fondamentale importanza evidenziare che nell'ambito dell'attività ispettiva condotta ai sensi della legge n. 197/91 per fini antiriciclaggio, il Nucleo Speciale pv svolge anche i controlli in materia di usura, verificando i tassi praticati nei confronti della clientela tenendo conto dell'interesse di riferimento fissato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca d'Italia.

In tale contesto, il predetto Reparto:

- esercita anche i poteri *“attribuiti dalla normativa in materia valutaria”*;
- può demandare l'assolvimento delle ispezioni ai Nuclei di polizia tributaria (regionali e provinciali) ai cui appartenenti, per l'esecuzione della relativa attività, sono contestualmente estesi i poteri richiamati nel Testo Unico Valutario.

**Le ispezioni in argomento possono essere svolte anche nei confronti dei soggetti che esercitano le attività finanziarie sub a. e b. senza essere iscritti nell'elenco generale o nell'apposita sezione.**

Per quanto attiene le nuove categorie di soggetti ex D. Lgs. n. 56/04 bisogna attendere le indicazioni del NSPV all'emanazione dei regolamenti applicativi di cui all'art. 3 comma 2 della medesima norma.

Da quanto esposto, emerge che la “platea” dei soggetti vigilati dal Nucleo Speciale di polizia valutaria è connotata da un livello di rischio potenzialmente maggiore rispetto ai tradizionali intermediari sottoposti a forme di vigilanza prudenziale degli Organismi di settore, quali l'U.I.C., la Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP ed il Ministero per le attività produttive.

In via subordinata, nel corso dell'attività ispettiva il Nucleo Speciale pv ed i Nuclei pt delegati possono svolgere anche controlli sulla trasparenza ed il credito al consumo, attualmente sospesi (cfr. successiva lettera C. *“L'azione di contrasto all'usura a seguito di approfondimento delle segnalazioni sospette e di ispezioni antiriciclaggio”*).

## **2. METODOLOGIE OPERATIVE.**

### **a. Predisposizione dei controlli.**

Per la predisposizione dei controlli nello specifico settore d'intervento, si osserva che, se da un lato l'azione ispettiva da

esercitare si presenta come un'attività di carattere amministrativo, dall'altro la finalità della legge è quella di **contrastare il riciclaggio dei proventi illeciti e l'usura**.

In tale ottica, pertanto:

- (1) l'attività informativa effettuata da tutti i Reparti del Corpo, da condurre nei confronti dei soggetti, persone fisiche o giuridiche che, anche di fatto, esercitano attività finanziarie, deve essere rivolta ad;
  - individuare coloro che pongono in essere abusivamente attività che la legge riserva ad intermediari iscritti in appositi elenchi;
  - acquisire elementi utili per la repressione dei reati di riciclaggio, di usura e di finanziamento del terrorismo commessi da intermediari iscritti, da soggetti che esercitano abusivamente attività finanziarie, da sodalizi criminali o singoli individui;
  - instaurare un flusso di comunicazioni con il Nucleo Speciale polizia valutaria, volto a consentire allo stesso l'assolvimento dei compiti di indirizzo e coordinamento in materia ispettiva;
- (2) le ispezioni del Nucleo Speciale polizia valutaria, e per delega, dei Nuclei Regionali e Provinciali di polizia tributaria, non devono limitarsi alla semplice verifica dell'adempimento degli "obblighi formali" da parte dei soggetti controllati, ma essere condotte in modo da far emergere eventuali, sostanziali situazioni illecite (riciclaggio, usura, circolazione transfrontaliera di capitali senza l'assolvimento dei prescritti obblighi dichiarativi);
- (3) i Nuclei Regionali e Provinciali pt, qualora a seguito di indagini autonomamente esperite nel corso delle ordinarie attività istituzionali avessero acquisito elementi utili per condurre una ispezione, **formularanno espressa richiesta di delega al Nucleo Speciale pv ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 197/91.**

**Analogamente a quanto disposto in materia di approfondimento delle segnalazioni sospette, anche per le attività ispettive delegate, unitamente ai poteri valutari, dal Nucleo Speciale pv, si applicano le disposizioni concernenti il divieto per i Nuclei Regionali e Provinciali pt di avvalersi dell'ulteriore collaborazione di altri Comandi<sup>3</sup>.**

<sup>3</sup> Veggasi paragrafo A del presente capitolo "Il trattamento delle operazioni sospette. Tecniche di approfondimento", in materia di divieto di sub-delega.

## **b. Esecuzione dei controlli.**

Con riguardo alla materiale esecuzione delle ispezioni, si ribadisce che:

- (1) la facoltà, da parte di ufficiali e sottufficiali appartenenti al Nucleo Speciale p.v. nonché ai Nuclei Regionali e Provinciali pt delegati, di eseguire tali operazioni presuppone la possibilità di accedere presso i locali aziendali ed eseguirvi anche ricerche documentali;
- (2) la pattuglia dovrà essere in possesso del foglio di servizio firmato dal Comandante del Reparto o suo delegato;
- (3) i controlli dovranno essere operati seguendo la traccia di lavoro costituita dal verbale di ispezione;
- (4) al termine dell'ispezione, un originale del verbale dovrà essere rilasciato all'intermediario ed un altro conservato nel fascicolo della società attivato presso lo schedario del Reparto.

Di seguito è riportato un dettagliato schema per la procedura dei controlli.

### ***Percorso operativo per le attività ispettive.***

#### ***(a) Intermediari finanziari operanti nei confronti del pubblico***

Dopo la fase di preparazione all'intervento sviluppata attraverso lo svolgimento delle attività necessarie ad acquisire una conoscenza preventiva, il più possibile precisa, del soggetto da controllare, il Comandante del Reparto stabilirà il numero ed i compiti degli uomini ed i mezzi da impiegare predisponendo un idoneo piano d'azione.

I militari operanti devono essere muniti di foglio di servizio firmato dall'Ufficiale comandante del Reparto, riportante l'ordine di eseguire l'ispezione, che dovrà essere esibito al responsabile (o sostituto) della sede dell'impresa finanziaria oggetto dell'intervento (nel caso in cui l'attività ispettiva sia condotta da un Nucleo Regionale o Provinciale di polizia tributaria è necessario specificare che la stessa è svolta su delega del Nucleo Speciale di polizia valutaria).

Del foglio di servizio, a richiesta della parte, potrà essere rilasciata copia.

Nella stessa giornata in cui si inizia l'ispezione, il Comando operante redigerà le comunicazioni di rito:

- all'Ufficio Italiano dei Cambi;
- alla Gerarchia.

I controlli ispettivi possono essere svolti nei confronti di:

Soggetti iscritti.

L'attività di servizio consiste nel seguire il percorso operativo tracciato dal verbale di ispezione.

Soggetti non iscritti.

Le ispezioni sono finalizzate ad appurare se gli stessi svolgono una o più delle attività per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione e, conseguentemente, se si è in presenza di **abusiva attività finanziaria penalmente sanzionata** dall'articolo 132 - 1° comma - del D.Lgs. n. 385/1993.

**In tale ultima ipotesi, dovrà essere posta particolare attenzione per rilevare eventuali elementi indicativi di fenomeni di riciclaggio ed usura.**

Anche l'attività di servizio in argomento deve essere attuata seguendo il percorso operativo tracciato dal verbale di ispezione.

Al termine delle ispezioni il Comando operante redigerà le comunicazioni di rito:

- all'Ufficio Italiano dei Cambi, di fine ispezione;
- messaggio alla Gerarchia, per il termine ispezione e la comunicazione dei risultati conseguiti.

*(b) Intermediari finanziari non operanti nei confronti del pubblico.*

L'articolo 1, comma 1, del D.M. 6.7.1994 distingue i soggetti non operanti nei confronti del pubblico, tra coloro che svolgono **in via esclusiva ovvero in via prevalente** una o più delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, T.U.L.B. (assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti, prestazione di servizi di pagamento, intermediazione in cambi)<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Decreto dell'allora Ministro del Tesoro (ora dell'Economia e delle Finanze) 6.7.1994:  
 - (art. 1) 1. Sono obbligati all'iscrizione in una apposita sezione dell'elenco generale tenuto dall'Ufficio Italiani Cambi i soggetti che esercitano, non nei confronti del pubblico, in via esclusiva una o più delle attività indicate nell'art.106, comma 1, TULB. 2. L'obbligo ricorre altresì a carico dei soggetti che esercitano dette attività, non nei confronti del pubblico, in via prevalente. La verifica di tale condizione va effettuata mediante la comparazione delle citate attività con quelle di natura diversa – industriale, commerciale o di servizi – esercitate dal medesimo soggetto.  
 - (art. 2) 1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, di una o più attività delle attività finanziarie di cui all'art. 106, comma 1, TULB sussiste quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti: a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività – unitariamente considerate – inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate – sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli

Anche nei confronti dei predetti soggetti si dovrà tenere conto delle istruzioni operative riportate nella sezione che riguarda gli intermediari finanziari di cui al punto (a):

Soggetti iscritti.

L'attività da porre in essere consiste nel seguire il percorso operativo tracciato dal verbale d'ispezione;

Soggetti non iscritti.

Gli interventi, finalizzati ad appurare casi di **abusiva attività finanziaria** (art. 132 – comma 2 – d.lgs. n. 385/93), devono essere effettuati secondo i seguenti percorsi operativi:

- *Esercizio “in via esclusiva”*

Per i soggetti che esercitano in via esclusiva una o più delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, T.U.L.B., i militari verbalizzanti dovranno seguire il percorso operativo già illustrato.

- *Esercizio “in via prevalente”*

Per le imprese che esercitano anche attività di natura diversa (industriale, commerciale o di servizi) sarà necessario accertare la **prevalenza** secondo i criteri stabiliti dagli artt. 2 e 3 del D.M. 6.7.1994.

Al termine delle ispezioni il Comando operante redigerà le comunicazioni di rito:

- all'Ufficio Italiano dei Cambi, di fine ispezione;
- messaggio alla Gerarchia, per il termine ispezione e la comunicazione dei risultati conseguiti.

### c. La contestazione delle violazioni.

A seguito delle ispezioni in esame, è ipotizzabile l'eventualità che vengano individuate:

- **violazioni amministrative alla legge n. 197/91** (es., in caso di effettuazione di pagamenti per contanti per importi superiori a € 12.500 senza ricorrere ad intermediari abilitati, di emissione di vaglia postali e cambiari, assegni postali, bancari e circolari di importo superiore a € 12.500 senza indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non

---

impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate; b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla predetta lettera a), dei profitti derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi richiamati dall'art. 106, comma 1, TULB, sia superiore al 50% dei proventi complessivi.

trasferibilità, di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldi superiori a € 12.500);

- **violazioni penali** (es., nei casi di omessa identificazione e registrazione del soggetto che esegue l'operazione, mancata istituzione dell'archivio unico informatico, abusivismo bancario e finanziario, riciclaggio, usura);
- **situazioni rilevanti sotto il profilo tributario.**

*(1) Violazioni amministrative alla legge n. 197/91.*

I militari della Guardia di Finanza, allorquando rilevino violazioni di carattere amministrativo alla legge n. 197/91, procederanno immediatamente alla redazione di un **processo verbale di contestazione** conforme a quelli indicati dal Comando Generale della Guardia di Finanza, da notificare al responsabile ed all'eventuale soggetto obbligato solidalmente ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/81.

In relazione al nuovo obbligo di comunicazione ed alla correlata sanzione di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 56/2004, i reparti procederanno a contestare (sulla base della modulistica in allegato) unicamente quelle infrazioni commesse in epoca successiva alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 56/2004 (15 marzo 2004).

Diversamente, per quanto concerne i casi di omessa segnalazione di operazioni sospette, trova applicazione il disposto del secondo comma del prefato art. 1 della legge n. 689/1981 che, in materia di sanzioni amministrative, statuisce in via generale il principio di stretta legalità, con il conseguente assoggettamento della violazione alla legge del tempo del suo verificarsi.

Infatti, atteso che per tale violazione il decreto stabilisce una pena pecuniaria diversa rispetto a quella originariamente prevista dal testo della legge n. 197/91, appare coerente sul piano normativo procedere all'eventuale contestazione, secondo il suesposto criterio ed avvalendosi della modulistica in allegato.

In ordine, poi, alle violazioni amministrative riferite all'art. 1, commi 1 e 2, della legge antiriciclaggio<sup>5</sup>, i reparti operanti procederanno alla contestazione delle infrazioni in argomento

<sup>5</sup> Tenendo fede ad una rigida interpretazione del suesposto principio di legalità verrebbe a determinarsi un'irragionevole disparità di trattamento per fatti di identica natura che, seppur contestualmente giudicati, sono stati commessi a distanza di pochi mesi. Infatti, dovendo applicare l'istituto dell'oblazione sulla base delle sanzioni previste fino al 15 marzo 2004, il pagamento in misura ridotta dovrebbe essere calcolato su un terzo del massimo (40%) pari a poco più del 13% e non in misura doppia del minimo (2%).

indicando come fattispecie sanzionatoria l'art. 5, comma 1, della legge n. 197/1991 come modificato dall'art. 6, comma 6, lettera a), del D.lgs n. 56/2004 a prescindere dalla data della commissione del fatto.

Nel caso in cui nell'ambito dell'attività di istituto i militari operanti riscontrino l'esistenza di libretti al portatore con saldo superiore alla soglia prevista - ove ciò non costituisca violazione all'art. 1 della legge antiriciclaggio - si limiteranno, sino al 31 gennaio 2005, ad invitare il possessore ad estinguerli entro i termini di tempo fissati dalla norma.

Sarà, pertanto, possibile procedere alla contestazione delle infrazioni in parola solo a far data dal 1 febbraio.

Ciononostante, dell'avvenuta individuazione ne sarà data tempestiva notizia al Nucleo Speciale polizia valutaria e, per conoscenza, al Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata.

Tali comunicazioni dovranno contenere ogni elemento di dettaglio utile all'identificazione univoca del titolo e del relativo possessore.

Per una corretta applicazione del descritto istituto dell'oblazione i militari operanti dovranno sempre indicare nei relativi processi verbali le modalità di dettaglio attinenti il pagamento della somma da versare.

In particolare, dovrà essere specificato che:

- il versamento venga effettuato su uno specifico conto corrente, direttamente o mediante l'utilizzo del servizio conti correnti postali con bollettino intestato alla Tesoreria Centrale Vers. Antiriciclaggio;
- l'importo della somma da versare all'Erario dovrà essere maggiorato di Euro 5 (cinque) a titolo di spese;

Nella causale del versamento dovranno essere espressamente indicati:

- “versamento oblazione capo X capitolo 3326”;
- il codice alfanumerico identificativo del processo verbale che ha dato origine alla sanzione;

Il documento comprovante l'avvenuto pagamento dovrà essere trasmesso, per una più rapida definizione del contesto, a mezzo fax, al n. 06/47614725 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione V – Servizio Oblazioni – che provvederà alla definitiva estinzione del procedimento amministrativo.

E' ipotizzabile, inoltre, che anche durante lo svolgimento di ordinarie attività istituzionali vengano rilevate violazioni della specie in esame, in tal caso, tutti i militari del Corpo, qualora individuino le cennate violazioni, compileranno sempre e senza ritardo, ai sensi della legge n. 689/1981, un processo verbale di contestazione conforme a quelli approvati da inviarsi, senza ritardo tassativamente entro 30 giorni dalla compilazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Banca d'Italia ed all'U.I.C. per il seguito di loro competenza.

***Un originale del verbale di constatazione sarà sempre rilasciato alla parte.***

*(2) Violazioni penali.*

L'art. 220 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede che, qualora nel corso di attività ispettive previste da leggi e decreti, emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice.

Ciò comporta, per gli operanti, il rispetto degli obblighi evidenziati nell'apposito paragrafo concernente l'approfondimento delle segnalazioni.

L'individuazione di fattispecie di reato non deve, qualora possibile, interrompere l'esecuzione dei controlli amministrativi e la contestazione delle infrazioni eventualmente riscontrate, che esulano o non abbiano comunque attinenza con le situazioni rappresentate all'A.G..

Infine, quando le notizie acquisite nel corso di indagini di polizia giudiziaria possono essere rilevanti per gli Organi centrali di vigilanza (U.I.C., Banca d'Italia), per l'instaurazione dei conseguenti autonomi procedimenti amministrativi, i militari operanti provvederanno, previa autorizzazione dell'A.G., a comunicare i fatti sopra riportati agli Organi interessati.

*(3) Situazioni rilevanti sotto il profilo tributario.*

Nel caso in cui in sede di ispezioni antiriciclaggio fossero, in via incidentale, individuate situazioni rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle leggi tributarie, il Nucleo Speciale pv o i Nuclei pt delegati **predisporranno un "appunto informativo" indirizzato ai Comandi competenti, secondo le modalità già prescritte con**

**riferimento all'approfondimento delle segnalazioni sospette, i quali attiveranno un autonomo accertamento.**

### **3. FLUSSO DELLE COMUNICAZIONI.**

Nelle more della realizzazione della Banca Dati centralizzata, la circolazione delle informazioni è la seguente:

#### *a. Info-operative.*

- (1) Il Nucleo Speciale polizia valutaria o i Nuclei pt delegati, allorché intraprendano un'attività ispettiva nei confronti di un intermediario finanziario, invieranno un'apposita comunicazione al Comando Generale II e III Reparto, al Nucleo Regionale e Provinciale pt o altro Reparto territorialmente competente;
- (2) analoghe comunicazioni dovranno essere inviate dai Nuclei Regionali e Provinciali pt e dai Reparti territoriali che iniziano verifiche fiscali nei confronti di intermediari finanziari, allo stesso Comando Generale II e III Reparto, al Nucleo Speciale p.v. ed al Reparto territorialmente competente (qualora l'attività sia intrapresa dal Nucleo Regionale o Provinciale pt);
- (3) il Nucleo Speciale polizia valutaria invierà ai Reparti che intraprendono l'attività operativa nei confronti di intermediari finanziari, i precedenti in atti - qualora ritenuti significativi - al fine di indirizzare l'attività di controllo, ovvero richiedere l'esecuzione di precisi riscontri delegando, se necessario e possibile, i propri poteri;
- (4) alla conclusione degli interventi saranno trasmesse le segnalazioni riguardanti il termine dei controlli anche qualora l'esito sia negativo;
- (5) tutte le violazioni alla legge n. 197/91 saranno oggetto di segnalazione di risultato di servizio secondo lo schema previsto dalla circolare n. 250000 in data 20 luglio 1995.

#### *b. Periodiche.*

La **rilevazione periodica** dell'attività effettuata nello specifico settore verrà compiuta a mezzo di uno standardizzato prospetto a cura dei Comandi Regionali anche per i dipendenti Reparti ed inviata, **entro il giorno 10 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre**, al Nucleo Speciale polizia valutaria che, a sua volta, inoltrerà al Comando Generale II e III Reparto:

- (1) **entro il giorno 10 dei mesi di maggio, agosto e novembre** le comunicazioni riepilogative trimestrali riguardanti la propria attività e quella degli altri Reparti del Corpo;

- (2) **entro il giorno 10 del mese di febbraio**, le comunicazioni inerenti il 4° trimestre unitamente ai risultati globali dell'anno precedente ed un sintetico elaborato concernente l'attività svolta nonché le eventuali valutazioni e proposte che si intendono avanzare.

Lo stesso Nucleo Speciale pv invierà, **entro il 9 novembre di ogni anno**, la relazione riguardante l'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle operazioni, allo scopo di consentire al Comando Generale di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze le informazioni necessarie per riferire alle Camere, **entro il 31 dicembre, come previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 197/91.**

I dati provenienti dai Comandi Regionali dovranno pervenire al Nucleo Speciale pv **entro il 1° novembre di ogni anno.**

## CONTROLLI

### 1. NOTIZIE GENERALI

#### Società [6]

Denominazione o ragione sociale:

Data di costituzione:

Data di inizio attività:

Sede legale:

Sede amministrativa:

Sedi secondarie:

Data di chiusura degli esercizi finanziari:

Iscrizione al Tribunale di: nr.

Iscrizione alla C.C.I.A.A. di: nr.

Altre autorizzazioni:

Iscrizione nell'elenco (generale - speciale) degli intermediari finanziari nr.: [7]

Oggetto sociale:

Capitale sociale: [8]

- deliberato £.

- versato £.

## 2. STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE [9]

### **a. Capitale sociale**

(azionisti di riferimento): [10]

### **b. Capitale sociale**

(altri azionisti detentori di quote superiori al 5%)

### **c. Organo di amministrazione**

(funzioni e generalità)

### **d. Organo di controllo**

(funzioni e generalità)

### **e. Eventuali osservazioni o riserve avanzate dall'organo di controllo**

### **f. Organizzazione amministrativa**

(sommara descrizione e numero addetti)

### **g. Organizzazione commerciale [11]**

### **h. Altri uffici destinatari degli obblighi di legge [12]**

### **i. Collaborazioni esterne alla struttura aziendale [13]**

### 3 ASPETTI ORGANIZZATIVI CONTABILI

a. La documentazione elementare conservata consente la ricostruzione di ogni singola operazione?

non esiste documentazione

esiste e consente la ricostruzione

esiste ma non consente la ricostruzione

note:

b. Quali sono le modalità di conservazione dei documenti di cassa? [14]

in loco

altrove

nr. giorni (in loco)

note:

c. Quali sono le evidenze contabili relative:

(1) agli assegni bancari tratti su conti in essere presso banche?

fotocopia

microfilm

altro

note:

(2) agli assegni circolari negoziati presso la dipendenza?

fotocopia

microfilm

altro

note:

#### 4. DIVULGAZIONE E CONOSCENZA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

a. Esistono disposizioni interne in materia?

si

no

note:

b. E' stata data divulgazione della normativa tra il personale all'interno del soggetto ispezionato ed appare adeguato il livello di conoscenza della stessa? [15]

si

no

note:

c. E' stata diffusa la conoscenza della normativa tra la clientela? [16]

si

no

note:

## 5. MODALITÀ' DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE

a. L'identificazione degli operatori "incaricati" è stata definita formalmente nelle disposizioni interne? [17]

si                       no

note:

b. Quali figure professionali (es. *cassiere, capo ufficio contabilità, ecc.*) sono incaricate di provvedere alla identificazione ed alla registrazione delle operazioni soggette sia nelle ipotesi di movimentazione o trasmissione di mezzi di pagamento o di titoli al portatore, sia nell'ipotesi di accensione di rapporti continuativi?

cassiere       capo ufficio contab.  altre

note:

c. Gli obblighi di provvedere alla registrazione ed alla identificazione ricadono sempre sullo stesso soggetto?

si                       no

note:

d. Il personale che provvede materialmente alle registrazioni corrisponde a quello incaricato?

si                       no       non sempre

note:

e. E' in funzione l'archivio unico informatico? [18]

si                       no

note:

f. Esistono registri cartacei?

si                       no

note:

g. Esistono supporti informatici?

si                       no

note:

h. Esistono controlli di tipo informativo relativi all'accensione di rapporti continuativi?

si                       no                       limitati

note:

i. Qualora la registrazione delle operazioni e dei rapporti non sia contestuale all'effettuazione dei medesimi, specificare se esistono evidenze destinate a raccogliere i dati prescritti.

si                       no

note:

l. Elenco dei soggetti incaricati dell'identificazione e loro funzioni professionali:

Cognome e nome	nato/a	a/il	funzione
----------------	--------	------	----------

note: *(riportare gli estremi della dichiarazione interna)*

m. Elenco dei soggetti incaricati della registrazione e loro funzioni professionali:

Cognome e nome	nato/a	a/il	funzione
----------------	--------	------	----------

note: *(riportare gli estremi della dichiarazione interna)*

## 6. SEGNALAZIONI EX ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 197/1991 [19]

a. La procedura di segnalazione delle operazioni sospette è stata formalizzata? [20]

si                       no

note:

b. Oltre quelli indicati nel "decalogo" Bankitalia, esistono presso l'azienda criteri formalmente adottati per l'individuazione delle operazioni sospette? [21]

si                       no

note:

c. Esistono presso l'azienda indicatori o procedure per la ricerca delle operazioni sospette? [22]

si                       no

note:

d. Rilevare il numero delle eventuali segnalazioni inoltrate: [23]

- al responsabile della dipendenza	<input type="checkbox"/>	(numero)
- al legale rappresentante o delegato	<input type="checkbox"/>	(numero)
- al Questore	<input type="checkbox"/>	(numero)
- all'U.I.C.	<input type="checkbox"/>	(numero)

note:

e. Viene rispettato l'obbligo di riservatezza imposto dall'art. 3-bis della legge 197/1991? [24]

si                       no

note:

**7. ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE EXTRA CONTABILE ACQUISITA  
(eventuale) [25]**

## 8. GESTIONE DEL CONTANTE

- a. Data più recente in cui risulta effettuata la verifica della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori o dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

\_\_\_\_\_ giorno      \_\_\_\_\_ mese      \_\_\_\_\_ anno

### b. Analisi del conto "CASSA" [26]

- saldo contabile al (data intervento)	£.
- valori esibiti	£.
- DIFFERENZA [27]	£.
- saldo contabile iniziale al ..... (inizio controllo)	£.
- saldo movimentazione dal ..... al ..... (data intervento)	£.

Dichiarazioni della parte:

---



---



---

- c. Sono state effettuate operazioni per contanti di importo superiore a lire 20 milioni?

SI       NO

In caso positivo riportare gli estremi: [28]

Nr. ord.	Data su c/cassa	Importo	nr. registrazione libro giornale	conto di contropartita	causale
----------	-----------------	---------	----------------------------------	------------------------	---------

- 1)
- 2)
- 3)

- d. Sono state effettuate operazioni per contanti parti di una singola operazione superiore a lire 20 milioni?

SI       NO

In caso positivo riportare gli estremi: [28]

Nr. ord.	Data su c/cassa	Importo	nr. registrazione libro giornale	conto di contropartita	causale
----------	-----------------	---------	----------------------------------	------------------------	---------

-)  
 -)  
 1) Totale  
 -)  
 -)  
 2) Totale

e. Le operazioni suddette sono state annotate sul registro ex D.M. 19.12.1991 o sull'archivio unico informatico ex art. 2 legge 197/1991?

SI                       NO

In caso negativo riportare le operazioni non annotate: [29]

Operazioni		note ed ulteriori informazioni
punto	numero	

f. Le operazioni effettuate per contanti vengono identificate con apposito codice?

SI                       NO

note: [30]

## 9. GESTIONE DEI TITOLI AL PORTATORE

a. Sono stati effettuati trasferimenti di titoli al portatore di importo superiore a lire 20 milioni?

si  no

In caso positivo riportare gli estremi: [28]

Data su c/cassa	Importo	nr. registrazione libro giornale	Conto di contropartita	causale
-----------------	---------	----------------------------------	------------------------	---------

- 1)  
2)  
3)

b. Sono stati effettuati trasferimenti di titoli al portatore di importo quali parti di una singola operazione superiore a lire 20 milioni?

si  no

In caso positivo riportare gli estremi: [28]

Data su c/cassa	Importo	nr. registrazione libro giornale	Conto di contropartita	causale
-----------------	---------	----------------------------------	------------------------	---------

- )  
-)  
1) Totale  
-)  
-)  
2) Totale

c. Le operazioni suddette sono state annotate sul registro ex D.M. 19.12.1991 o sull'archivio unico informatico ex art. 2 legge 197/1991?

si  no

In caso negativo riportare le operazioni non annotate: [29]

Operazioni		note ed ulteriori informazioni
punto	numero	

d. Libretti di deposito al portatore.

Alla data più recente disponibile si rilevano libretti di deposito al portatore aventi saldo superiore a lire 20 milioni accesi o movimentati successivamente all'entrata in vigore della legge 197/1991 (7.7.91)?

no

si accesi successivamente [31]

si non ricondotti nei limiti [31]

note:

**10. CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITA'**

- a.** Gli assegni bancari emessi o negoziati dall'ispezionata, d'importo unitario superiore a lire 20 milioni, recano l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità?

si     no     non sempre

note: [32]

- b.** Gli assegni circolari negoziati presso l'ispezionata, d'importo unitario superiore a lire 20 milioni, recano le indicazioni di cui al punto **a.**?

si     no     non sempre

note: [32]

## 11. OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE (ART. 2) [33]

### I. OPERAZIONI CHE COMPORTANO MOVIMENTAZIONE O TRASMISSIONE DI MEZZI DI PAGAMENTO [34] O DI TITOLI AL PORTATORE CHE SIANO DI IMPORTO UNITARIO SUPERIORE A LIRE 20 MILIONI. [35]

#### a. Modalità di identificazione:

l'identificazione dell'operatore avviene in conformità di quanto disposto al paragrafo 4.1 del D.M. 19 dicembre 1991?

sì     no     non sempre

note:

#### b. Modalità di registrazione:

le registrazioni delle operazioni "rilevanti" contengono tutte le informazioni richieste dalla legge? [36]

sì     no     non sempre

note:

### II. ACCENSIONE DI CONTI, DEPOSITI ED ALTRI RAPPORTI CONTINUATIVI. [35] [37]

#### c. Modalità di registrazione:

le registrazioni delle accensioni di rapporti continuativi contengono tutte le informazioni richieste dalla legge? [38]

sì     no     non sempre

note:

### III. OPERAZIONI FRAZIONATE [39]

#### d. Esiste una procedura per la rilevazione delle operazioni frazionate? Può considerarsi adeguata? [40]

sì, esiste                       no, non esiste  
 sì, è adeguata                 no, non adeguata

note:

- e. Esiste un limite superato il quale le transazioni vengono prese in considerazione ai fini dell'individuazione delle operazioni frazionate e quindi vengono tenute in evidenza? [41]

sì  no

note:

- f. Modalità di registrazione:  
le registrazioni delle operazioni "frazionate" contengono tutte le informazioni richieste dalla legge? [36] [42]

sì  no  non sempre

note:

**12. TERMINI DI REGISTRAZIONE**

- a. Le registrazioni sono effettuate nei termini previsti (30 gg. dalla data di effettuazione)? [43]

si     no     non sempre

note:

**13. MODALITA' DI TENUTA E CONSERVAZIONE DEL REGISTRO DI CUI AL PARAGRAFO 5 DEL D.M. 19 DICEMBRE 1991.**

a. Risultano soddisfatte le modalità di tenuta e conservazione del registro?  
[44]

si  no

note:

**14. ANALISI DELLE OPERAZIONI DI RACCOLTA DEI MEZZI FINANZIARI**

- a. Esistono disposizioni statutarie e/o direttive del consiglio di amministrazione che disciplinano le modalità da seguire nella raccolta di mezzi finanziari? [45]

sì  no

note:

- b. Esistono disposizioni interne in ordine all'apertura di conti o depositi con società finanziarie? [46]

sì  no

note:

- c. Viene acquisito per le finanziarie il numero di iscrizione all'Ufficio Italiano dei Cambi?

sì  no

note:

- d. Le operazioni di raccolta sono conformi a quanto stabilito dalle disposizioni interne? [47]

sì  no

note:

- e. Esistono disposizioni statutarie e/o direttive del consiglio di amministrazione che disciplinano l'istruttoria e le modalità da porre in essere nell'impiego dei mezzi finanziari? [48]

sì  no

note:

f. Le operazioni di impiego sono conformi a quanto stabilito dalle disposizioni interne? [47]

si  no

note:

g. La raccolta di mezzi finanziari appare globalmente congrua rispetto agli impieghi? [49]

si  no

note:

**15. EVENTUALI RIFERIMENTI INTEGRATIVI [50]**



**16. IRREGOLARITA' RISCOstrate [51]**

## 17. ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI

## Note per la compilazione del p.v. di ispezione

- (1) Precisare la documentazione non esibita. Eventualmente sarà fatto presente che, relativamente alle scritture contabili ed ai documenti la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie per legge o dei quali risulta l'esistenza, nel caso venga rifiutata l'esibizione o comunque impedita l'ispezione, si renderanno applicabili le sanzioni previste dal 2° comma dell'art. 9 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
- (2) Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad assegni post datati si renderà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria, in forza dell'art.25 della legge 642/1972, come modificato dall'art.5, comma 1, lett.g., del D.Lgs. 473/97. Si redigerà quindi p.v. di constatazione, che sarà inviato al competente Ufficio Unico delle Entrate.
- (3) La ricerca tenderà alla scoperta ed alla conseguente acquisizione di:
  - documentazione extracontabile;
  - denaro contante e di titoli al portatore;
  - ogni altra documentazione precedentemente richiesta e non esibita.
 Occorre precisare in quali locali e da quali militari viene eseguita materialmente la ricerca. In ogni caso andranno controllati quelli occupati da esponenti di rilievo dell'intermediario finanziario (es. il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato, i dirigenti dell'ufficio cassa (o simile) e dell' ufficio contabilità (o simile), nonchè quelli dei più stretti collaboratori).
- (4) A titolo indicativo ed in relazione all'oggetto del controllo, incentrato essenzialmente, ma non esclusivamente nell'esame dell'adempimento degli obblighi di cui al capo primo della legge nr. 197/1991, si procederà in ogni caso alle verbalizzazioni conseguenti al mancato aggiornamento ovvero alla ritardata istituzione del libro giornale. In tali ipotesi il capo pattuglia notizierà per le vie brevi la superiore gerarchia per le ulteriori iniziative.
- (5) Dare atto delle modalità di suggellamento:
  - tipo suggelli (identificazione mediante sigla dei verbalizzanti e della parte);
  - quantità;
  - luogo di applicazione.
- (6) L'esercizio nei confronti del pubblico di una delle attività di cui all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. nr. 385/93 (ex art. 6, comma 1, legge nr. 197/91) è riservato agli intermediari finanziari iscritti in apposito elenco tenuto dall'U.I.C.. Tale iscrizione è subordinata al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 3, del D.Lgs. nr. 385/93 (ex art. 6, comma 2 e 2 bis). Per gli intermediari che svolgono determinate tipi di attività, il Ministero dell'Economia e delle Finanze può, in deroga a quanto previsto dall'art. 106, comma 3, prevedere l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali (art. 106, comma 4, lett. b).

- (7) In caso di assenza dell'iscrizione, specificare la tipologia dell'attività esercitata nei confronti di terzi, al fine di individuare gli elementi costitutivi del reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria (art. 132 del D.Lgs. nr. 385/93 - ex art. 6, comma 8 e 10, L. nr. 197/91-).

Tale fattispecie criminosa sarà applicabile anche se il soggetto ispezionato sia stato iscritto in elenco, ma al momento dell'ispezione non lo sia più.

- (8) Non inferiore a cinque volte l'ammontare del capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni, come disposto dall'art. 106, comma 3, lett. c. del D.Lgs. nr. 385/93.
- (9) Le notizie della scheda saranno desunte dai libri sociali esibiti dal soggetto ispezionato. Nel compilare i punti c. d. si verificherà il puntuale adempimento delle disposizioni di cui all'art. 106, commi 6 e 7 del D.Lgs. nr. 385/93 (ex art. 6, commi 5 e 6 della L. nr. 197/91).
- (10) Indicare la percentuale del capitale sociale detenuta. Inoltre sarà utile verificare l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 108 del D.Lgs. nr. 385/93 (ex art. 8 legge nr. 197/1991) ed eventuali comunicazioni nel caso delle ipotesi previste dall'art. 110 del D.Lgs. nr. 385/93.
- (11) Descrizione dell'intero ciclo commerciale aziendale, numero delle dipendenze e numero del personale addetto a ciascuna dipendenza, generalità del responsabile.
- (12) Per altri uffici si intendono punti operativi della ispezionata, diversi dallo sportello di cassa, comunque tenuti al rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione. Ove esistenti, indicare quali (ad es. ufficio contabilità, bonifici, titoli, estero, fidi).
- (13) Individuare eventuali promotori di servizi finanziari, rilevando le generalità complete e gli estremi di iscrizione nell'albo tenuto dalla Consob (art. 31, comma 4, d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58).
- (14) Qualora sia possibile, specificare anche per le eventuali dipendenze.
- (15) Ad esempio, può essere sufficiente la divulgazione mediante consegna al personale interessato di copia della normativa, nonché, delle disposizioni di cui al precedente punto, con acquisizione di firma per ricevuta. In nota riportare un sintetico cenno alle modalità adottate, dando atto della frequenza di corsi addestrativi. Sarà utile un breve colloquio informale con il personale interessato.
- (16) Indicare brevemente le modalità adottate.
- (17) Andrà specificato se esistono circolari o altre disposizioni interne dettate in argomento; in mancanza verrà precisato se esistono, comunque, direttive, anche non formalizzate, in base alle quali vengono individuate le figure professionali tenute agli obblighi di identificazione e di registrazione.